

del loro bagaglio sino alla concorrenza di un determinato peso.

I dipartimenti ministeriali hanno diritto di esigere l'imbarco di cavalli e muli pagando i prezzi stabiliti da apposita tabella. Mediante pagamento dei prezzi fissati, il nutrimento dei cavalli e muli è a carico del concessionario, e lo sono pure tutte le spese accessorie, come quelle per le stalle, per cinghie di sospensione ecc.

Gli ufficiali, i funzionari ed impiegati civili o militari ai quali i regolamenti assegnano cavalli, hanno facoltà di imbarcarli alle condizioni e prezzi del patto speciale.

A domanda degli interessati, il mobilio degli ufficiali, funzionari od impiegati dello Stato, titolari d'un viaggio di diritto, è trasportato ai prezzi fissati pel materiale di Stato quando essi ufficiali o funzionari non viaggino insieme al loro mobilio.

Il concessionario è obbligato a trasportare le armi, il materiale, le derrate, gli effetti ed utensili dei diversi servizi dello Stato, senza che, tuttavia, possa essere disposto a tale effetto più d'un terzo degli spazi riservati nei piroscafi al trasporto delle mercanzie, a meno di accordi precedenti. L'Amministrazione stabilisce prezzi gradualmente pel trasporto di tali oggetti. In caso di eguaglianza di offerte, la preferenza è data al concessionario.

I dipartimenti ministeriali hanno facoltà di far trasportare, in barili o casse di 100 kg. l'uno, al più, le polveri, munizioni e materie esplodenti che loro appartengono, senza che il peso totale di tali invii possa eccedere 2500 kg. sullo stesso piroscavo.

L'impresa è tenuta ad incaricarsi del trasporto, alle condizioni ordinarie di tariffa, dei malfattori rinvenuti in Europa a seguito di estradizione consentita a profitto sia della Francia, sia d'uno Stato estero con il quale sia intervenuta una convenzione speciale a tale riguardo.

I marinai viaggianti isolatamente a spese dello Stato, i soldati convalescenti delle stazioni e guarnigioni coloniali, gli